

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 26 settembre 2013 (OR. en)

13796/13

Fascicolo interistituzionale: 2011/0276 (COD)

> **FSTR 105** FC 63 **REGIO 196 SOC 700 AGRISTR 101 PECHE 387 CADREFIN 236 CODEC 2054**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	13730/12
n. doc. Comm.:	COM(2012) 496 final
Oggetto:	Documento di analisi: pacchetto legislativo sulla politica di coesione

Si allega per le delegazioni un documento di analisi riguardo all'andamento dei negoziati sul pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione.

cap/CAP/sv/T 13796/13 1 IT DGG 2B

Documento di analisi

riguardo all'andamento dei negoziati sul pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione

I negoziati sul pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 sono entrati nella fase finale. I colegislatori hanno raggiunto un accordo politico su tre delle cinque proposte presentate dalla Commissione (regolamento sul Fondo di coesione, regolamento sul Fondo regionale europeo, regolamento sulla cooperazione territoriale europea). Come esposto più avanti, restano in sospeso una serie di questioni politiche sugli altri due regolamenti (regolamento recante disposizioni comuni e regolamento relativo all'FSE), che devono essere risolte per evitare ulteriori ritardi nella realizzazione degli indispensabili investimenti per la crescita e l'occupazione.

1. Regolamento recante disposizioni comuni

I triloghi politici svolti il 17 e 24 settembre hanno evidenziato che le posizioni del Consiglio e del Parlamento divergono sostanzialmente sui punti seguenti: 1) condizionalità macroeconomica; 2) riserva di efficacia ed efficienza; 3) tassi di cofinanziamento; 4) livelli di prefinanziamento.

1.1. Condizionalità macroeconomica - Il mandato del Consiglio annette grande importanza alla condizionalità macroeconomica, mentre quello del Parlamento prevede la totale soppressione dell'articolo corrispondente. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il Consiglio ha già introdotto una serie di salvaguardie per evitare il rischio di riprogrammazioni e perturbazioni troppo frequenti in fase di attuazione e per evitare conseguenze indesiderate delle sospensioni grazie alla presa in considerazione della situazione economica e sociale degli Stati membri interessati e alla fissazione di massimali sugli importi che possono essere sospesi. Il PE ritiene tuttavia che, se nel contesto di un accordo globale, l'articolo fosse mantenuto, tali salvaguardie non siano sufficienti e debbano pertanto esserne aggiunte di nuove. Il PE ha espresso preoccupazione per il fatto che nella procedura decisionale relativa alle possibili sospensioni non sia stato previsto un ruolo per il Parlamento europeo. Ha formulato inoltre serie riserve sulla parte correttiva della condizionalità macroeconomica, che auspicherebbe fosse soppressa.

- 1.2. Riserva di efficacia ed efficienza In base alla posizione del Consiglio, la riserva di efficacia ed efficienza dovrebbe rappresentare il 7% del Fondo per l'intero periodo. Secondo il mandato del PE essa non è affatto necessaria. Il PE ha indicato tuttavia che nel contesto di un compromesso globale potrebbe accettare una riserva di efficacia ed efficienza ridotta al 5%. È altresì importante rilevare che il profilo dei pagamenti approvato in via preliminare nel quadro del regolamento QFP è calcolato partendo dall'ipotesi che la riserva sia del 7%.
- 1.3. <u>Tasso di cofinanziamento</u> Rispetto alla posizione del Consiglio, il Parlamento è favorevole a un aumento dei tassi di cofinanziamento per vari tipi di regioni (come le regioni degli Stati membri che possono beneficiare del sostegno transitorio del Fondo di coesione, le regioni meno sviluppate degli Stati membri più sviluppati, le regioni più ricche della categoria delle regioni in fase di transizione) e a un aumento del tasso di finanziamento anche per le assegnazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche.
- **1.4.** <u>Livelli di prefinanziamento</u> Rispetto alla posizione del Consiglio, il mandato del PE prevede tassi iniziali di prefinanziamento più elevati. L'aumento dei livelli iniziali di prefinanziamento ha un'incidenza diretta sul profilo dei pagamenti approvato in via preliminare nel quadro del regolamento QFP. Inoltre, all'inizio del periodo la necessità di livelli elevati di anticipi è opinabile, in quanto l'attuazione dei programmi è ancora in fase di avviamento.

2. Regolamento relativo al Fondo sociale europeo

Progredire verso la conclusione dei negoziati su questo regolamento è particolarmente importante nel contesto dell'avvio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Tuttavia, esistono punti di disaccordo di fondo tra la presidenza e la squadra negoziale del PE.

2.1. Criteri di ammissibilità per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - La squadra negoziale del PE insiste per ridurre la soglia di ammissibilità delle regioni al sostegno dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dal 25% di disoccupazione giovanile al 22,8%, livello corrispondente al tasso di disoccupazione giovanile medio dell'UE.

2.2. Assegnazione minima dell'FSE Il PE e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su una quota minima per l'FSE pari al 23,1% nel giugno di quest'anno, nell'ambito dei negoziati sul regolamento recante disposizioni comuni. Sebbene la questione sia stata risolta nell'ambito dei negoziati sul regolamento recante disposizioni comuni, la squadra negoziale del PE responsabile del regolamento sull'FSE subordina ora la conclusione dei negoziati su quest'ultimo regolamento a un aumento al 25% della quota minima per l'FSE.

Quesiti per i ministri:

- 1) Qual è il vostro parere sulla posizione del PE relativamente ai punti principali sopra elencati?
- 2) Tenuto conto della disponibilità espressa da entrambi i colegislatori a procedere in modo costruttivo: su quali punti la presidenza potrebbe esplorare possibili soluzioni, nel rispetto del mandato generale?